

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4686 del 29/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L. con sede legale in Comune di Meldola, Via P. Maroncelli n. 40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a radiofarmacia e farmacia oncologica sito in Comune di Meldola, Via Antonio Montanari n. 56/F - 56/G.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4887 del 29/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2024 presso la sede di Pzza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L. con sede legale in Comune di Meldola, Via P. Maroncelli n. 40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a radiofarmacia e farmacia oncologica sito in Comune di Meldola, Via Antonio Montanari n. 56/F - 56/G.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda come correttamente presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Meldola in data 09/07/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/131490, da **ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L.** con sede legale in Meldola, Via Piero Maroncelli n. 40, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a radiofarmacia e farmacia oncologica sito in Meldola, Via Antonio Montanari n. 56/F - 56/G (foglio 11, particella 2783, sub. 1-5), comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con nota Prot. Com.le 13344 del 19/07/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/133457, il SUAP del Comune di Meldola ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto integrazioni;

Vista la documentazione integrativa prodotta in data 24/07/2024, acquisita al Prot. Com.le 13574 e da Arpae al PG/2024/138350;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nulla osta del 20/08/2024, acquisito al PG/2024/151191, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola;
- Nulla osta acustico condizionato: Nota Prot. Com.le 15262 del 28/08/2024, acquisita al PG/2024/155352, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Meldola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** in favore di **ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L.** (C.F./P.IVA 03154520401) con sede legale in Comune di Meldola, Via Piero Maroncelli n. 40, per l'insediamento adibito a radiofarmacia e farmacia oncologica sito in Comune di Meldola, Via Antonio Montanari n. 56/F - 56/G (foglio 11, particella 2783, sub. 1-5).
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla osta acustico condizionato.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Meldola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Meldola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi

degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Meldola, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

In riferimento alla presentazione al Comune di Meldola di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avvenuta con prot. 11025 del 13/06/2024, integrata con prot. n. 12572 del 08/07/2024, n. 12692 del 09/07/2024, n. 13574 del 24/07/2024 da IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l., con sede in Meldola (FC) in via Maroncelli 40, con richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali della nuova radiofarmacia dell'IRCSS di Meldola (rif. Permesso di Costruire n. 4bis/2019 con prot. 19823/2019, rilasciato con Determina n. 45 del 26/09/2019 ed ultima variante con SCIA n. 54/2023 con prot. 21114 del 04/12/2023).

Visto il PARERE FAVOREVOLE espresso da HERA S.p.A. in merito allo scarico di acque reflue industriali in fognatura pervenuto al Comune di Meldola in data 06/08/2024 ed assunto al Prot. Com.le 14282, nelle cui premesse è riportato quanto segue: *"Considerato che l'edificio di nuova realizzazione ospiterà locali adibiti alla produzione di radiofarmaci per uso diagnostico e terapeutico e alla logistica. Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 31.07.2024 prot. 67885. Considerato l'esiguo volume di scarico annuale dichiarato che in parte è legato a eventi accidentali. Ritenuto di limitare la portata di scarico istantanea a 1 l/sec al fine di tutelare il sistema fognario-depurativo di recapito ed in considerazione del fatto che la portata indicata in relazione tecnica di 30 mc/h appare nettamente sovradimensionata rispetto alla consistenza del refluo."*;

Vista la comunicazione ricevuta da ARPAE Servizio Territoriale, Distretto di Forlì Cesena in data 13/08/2024, assunta al Prot. Com.le 14605;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, che introduce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in sostituzione di diverse altre autorizzazioni o comunicazioni in materia ambientale;

CARATTERISTICHE

Ragione sociale ditta	IRST Srl
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ANTONIO MONTANARI, 56/F, 56/G - MELDOLA
Destinazione d'uso dell'insediamento	Radiofarmacia e farmacia oncologica
Classificazione dello scarico	acque reflue industriali
Portata massima autorizzata	3 mc/anno - 1 l/sec
Ricettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasche di decadimento radioisotopi
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLÌ, VIA CORRECCHIO FORLÌ

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.

1) Nella rete fognaria mista di Via A.M. Valsalva sono ammessi gli scarichi derivanti da: **processo di decontaminazione del materiale potenzialmente contaminato durante la fase di**

allestimento e di controllo di qualità dei radiofarmaci (lavaggio vetrerie e mani degli operatori), docce e lavaocchi di decontaminazione, condense split impianto di raffrescamento locali retrocelle.

2) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Deve inoltre rispettare i criteri di non rilevanza radiologica ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. In ogni caso il valore complessivo dell'attività radioattiva non dovrà superare 1Bq/anno.

3) Non è ammesso l'immissione di acque meteoriche nelle vasche di accumulo delle acque reflue industriali. L'eventuale presenza di acque meteoriche nel locale esterno all'area vasche dovrà essere gestita tramite l'immissione nella rete fognaria di raccolta delle acque piovane o smaltita come rifiuto.

4) Le portate massime autorizzate devono rispettare i seguenti limiti: **3 mc/anno - 1 l/sec.**

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

pozzetto terminale di consegna posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

n. 1 vasca di raccolta e rilancio 0,9 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

n. 3 vasche di stoccaggio per decadimento radioisotopi 2,7 mc cad. (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

sistema di misura radioattività residua (sulla linea di scarico acque reflue industriali) costituito da rilevatore NaI(Tl) con pozzetto in geometria Marinelli;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) L'impianto di scarico è dotato di un sistema di monitoraggio e gestione da remoto tramite PLC. Eventuali malfunzionamenti e anomalie devono essere segnalate tramite attivazione di un allarme sia al software di controllo che al centro di gestione degli allarmi presso la portineria dell'istituto. **Le operazioni di svuotamento delle vasche potranno avvenire esclusivamente dopo verifica dell'attività radioattiva residua e invio della comunicazione preventiva agli organi competenti con almeno 24 ore di anticipo. Le operazioni di scarico dovranno essere annotate in apposito registro che dovrà contenere data, numero vasca, volume scaricato e concentrazione dell'attività radioattiva rilevata.**

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o

malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno delle vasche di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) Considerato l'esiguo volume di scarico previsto per le acque reflue industriali e la conseguente difficoltà ad una gestione economica disgiunta della tariffa di fognatura e depurazione sul prelievo uso civile dell'acqua da acquedotto, la fatturazione degli oneri derivanti dallo scarico in oggetto sarà effettuata unitamente alle acque reflue domestiche.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera può provvedere all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi.

16) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento alla presentazione al Comune di Meldola di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avvenuta con prot. 11025 del 13/06/2024, integrata con prot. n. 12572 del 08/07/2024, n. 12692 del 09/07/2024, n. 13574 del 24/07/2024 da IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l., con sede in Meldola (FC) in via Maroncelli 40, con richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali della nuova radiofarmacia dell'IRCSS di Meldola (rif. Permesso di Costruire n. 4bis/2019 con prot. 19823/2019, rilasciato con Determina n. 45 del 26/09/2019 ed ultima variante con SCIA n. 54/2023 con prot. 21114 del 04/12/2023);

Visto il PARERE favorevole al rilascio di NULLA OSTA del Comune di Meldola ricevuto da ARPAE con prot. 16655 del 16/09/2019, con le valutazioni di impatto acustico ed in particolare il punto 4 delle Conclusioni, di seguito riportato: *"4. Qualora dai rilievi fonometrici post operam, emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico, a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 3), indicando anche i tempi di attuazione, fermo restando che il proseguimento dell'attività dovrà, comunque essere effettuato nel rispetto dei limiti di legge."*

Vista la relazione tecnica, assunta al prot. 11025 del 12/06/2024, contenente l'esito delle verifiche post operam per accertare il rispetto dei limiti di emissione differenziali diurni e notturni, ovvero l'efficacia delle opere di contenimento attuate, nonché le conclusioni del tecnico competente in Acustica Ambientale che ha riscontrato un sostanziale rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, con una parziale criticità, abbastanza contenuta, per quanto riguarda il rispetto del livello differenziale notturno (4,2 dB);

Vista la proposta di intervento, assunta al prot. 11025 del 12/06/2024, per l'esecuzione di ulteriori opere di contenimento acustico, a protezione dei ricettori.

PRESCRIZIONI:

- 1. Completare le ulteriori opere di contenimento acustico, a protezione dei ricettori, illustrate nella proposta di intervento assunta al prot. 11025 del 12/06/2024, entro 120 giorni dal rilascio dell'AUA;**
- 2. Entro tre mesi dalla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una ulteriore relazione tecnica, contenente l'esito delle verifiche post operam, che certifichi il rispetto dei limiti di legge.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.